



Council of the
European Union

Brussels, 21 October 2020
(OR. en, it)

12186/20

**Interinstitutional File:
2020/0163 (CNS)**

**REGIO 259
POSEICAN 10**

NOTE

From:	Italian Senate
On:	16 October 2020
To:	President of the Council of the European Union

No. prev. doc.:	10086/20
No. Cion doc.:	COM(2020) 355 final

Subject:	Proposal for a COUNCIL DECISION on the AIEM tax applicable in the Canary Islands [doc. 10086/20 - COM(2020) 355 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	---

Delegations will find attached the above-mentioned document.¹

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200206.do>

*Senato della Repubblica
Il Presidente*

Roma, 16/10/2020
Prot. n. 162/UE

Signora Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signora Angela Merkel
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

**RISOLUZIONE
DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice LONARDO)

approvata nella seduta del 7 ottobre 2020

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL REGIME D'IMPOSTA
AIEM APPLICABILE NELLE ISOLE CANARIE (COM(2020) 355 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2020

La Commissione,

esaminata la proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 definitivo), ritiene necessario sostenere la continuità del regime di agevolazione fiscale previsto dalla proposta, sottolineando che le misure speciali introdotte hanno avuto un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle Isole, considerato che i fattori negativi che incidono sull'arcipelago, nella specie la lontananza, la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime ed energia, l'obbligo di stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti e le limitate dimensioni del mercato locale, continuano a esistere e danno luogo a costi aggiuntivi che sono oggetto di compensazione mediante l'applicazione delle esenzioni su determinate produzioni locali.

La Commissione ritiene, inoltre, la proposta coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, cui deve essere ancorato l'esercizio delle competenze legislative dell'Unione.

In particolare, con riguardo al principio di sussidiarietà, che legittima l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, « a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione », essere conseguiti meglio a livello di Unione, nel caso di specie, poiché l'obiettivo della proposta di introdurre agevolazioni fiscali a sostegno di alcune produzioni della regione ultraperiferica della Spagna, per favorire la crescita economica e l'occupazione, incide sul corretto ed efficace funzionamento del mercato interno e delle politiche comuni tra cui quelle doganale, commerciale, fiscale e agricola, è necessario che la misura sia adottata dall'Unione stessa, come previsto dall'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Con riguardo al principio di proporzionalità si ritiene che il contenuto e la forma dell'azione proposta sia limitato a quanto strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo da raggiungere, prevedendo di stabilire un'unica aliquota massima di riduzione fiscale e lasciando alle autorità spagnole la libertà di decidere la percentuale specifica per ciascun prodotto, salvo l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Nel merito della proposta, la Commissione ritiene che le previste forme di agevolazione alle realtà ultraperiferiche dell'Unione siano del tutto conformi alle disposizioni dei Trattati e in particolare all'articolo 349 del TFUE.

Si ritiene tuttavia necessaria una maggiore funzionalizzazione delle politiche europee al fine di combattere tutte le diseconomie che derivano dagli svantaggi territoriali. A tale riguardo, le disposizioni del TFUE che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione presentano una logica

economica e giuridica che permetterebbe – attraverso un utilizzo appropriato delle regole in materia di aiuti di Stato – una loro estensione anche alle piccole isole di tutti gli Stati membri, ai territori caratterizzati da svantaggi collegati alla loro condizione di montagna, e più in generale ai territori collocati nelle aree interne che rientrino nei parametri di svantaggio.

€ 1,00
